

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
PARTE GENERALE

ADEMPIMENTI

SOGGETTI COINVOLTI:

SETTORE PROVVEDITORATO

SETTORE TECNICO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SETTORE PERSONALE

SERVIZIO LEGALE

DIREZIONE SANITARIA

SERVIZIO FARMACIA OSPEDALIERA

1. Adozione dei Piani di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento	• Equivale ad omessa adozione: - l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo - l'approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata; - l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 • Introdurre a partire dai prossimi PTPC, il maggior numero di misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise, fattibili e verificabili • Nei PTPC deve essere assicurata una maggiore attenzione alla responsabilità disciplinare dei dipendenti, attivabile dai responsabili degli uffici. Nel PTPC andranno pertanto introdotti obiettivi consistenti nel più rigoroso rispetto dei doveri del Codice di comportamento e verifiche periodiche sull'uso dei poteri disciplinari
2. Analisi del contesto esterno	• Considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. • Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta. • Dare, nel PTPC, evidenza sintetica e comprensibile alle analisi di contesto operate anche tramite l'uso di tabelle riepilogative dei principali dati analizzati e dei fattori considerati e la connessione con le misure di prevenzione adottate.
3. Analisi del contesto interno, da attuare attraverso l'analisi dei processi organizzativi (mappatura dei processi),	• In situazioni di particolare difficoltà, soprattutto a causa di ridotte dimensioni organizzative o di assoluta mancanza di risorse tecniche adeguate allo svolgimento dell'autoanalisi organizzativa, le amministrazioni potranno, sulla base di congrua motivazione, procedere alla mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due annualità (2016 e 2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca l'individuazione delle misure di prevenzione che abbiano le caratteristiche sopra indicate. • Nel PTPC 2016 deve essere comunque inserita quanto meno una mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di rischio, "generali" o "specifiche", cui sono riconducibili e completata la mappatura dei procedimenti • Considerare gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. • Utilizzare anche i dati per l'analisi del contesto contenuti in altri strumenti di programmazione (v. Piano delle <i>performance</i>) o in documenti che

	l'amministrazione già predispone ad altri fini (v. conto annuale, documento unico di programmazione degli enti locali). • Mettere a sistema tutti i dati già disponibili, eventualmente anche creando banche dati unitarie da cui estrapolare informazioni utili ai fini delle analisi in oggetto. • Analizzare tutta l'attività svolta attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. • Identificare quali "aree di rischio obbligatorie" con alto livello di probabilità di eventi rischiosi: - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; - incarichi e nomine; - affari legali e contenzioso. • Includere <i>nel PTPC ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto</i>» definite "aree di rischio specifiche". • Basare l'analisi del contesto interno sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi • Effettuare la mappatura dei processi per individuare e rappresentare tutte le attività dell'amministrazione. • L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC.
4. Valutazione del rischio	• Individuare correttamente i rischi di corruzione, collegandoli ai processi organizzativi • Effettuare la valutazione del rischio, ovvero la macro-fase del processo in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio) • L'individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. Infatti un evento rischioso «<i>non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive</i>» • Per identificare i rischi è opportuno prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (interne, es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno). • Comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e le misure migliori per prevenirli • Definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi • Attenzionare particolarmente le procedure di <i>whistleblowing</i>.. Altri dati possono emergere dai reclami e dalle risultanze di indagini di <i>customer satisfaction</i> e ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. rassegne stampa.). • Motivare e ponderare la valutazione del livello di esposizione al rischio
5. Trattamento del rischio	• Individuazione delle misure di prevenzione della corruzione sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi • Individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. • Contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili. • Le misure "obbligatorie" sono previste dalla normativa quelle "ulteriori" sono discrezionali • Le tipologie principali di misure sono: • misure di controllo; • misure di trasparenza; • misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; • misure di regolamentazione; • misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici; • misure di semplificazione di processi/procedimenti; • misure di formazione; • misure di sensibilizzazione e partecipazione;

	• misure di rotazione; • misure di segnalazione e protezione; • misure di disciplina del conflitto di interessi; • Identificare la concreta misura di trattamento del rischio che deve rispondere a tre requisiti: 1. <u>Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio</u> 2. <u>Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.</u> 3 <u>Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione</u>
6. Programmare le misure di prevenzione	• Identificare e programmare gli interventi organizzativi finalizzati a ridurre il rischio • Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo che possono riguardare l'amministrazione nel suo complesso ovvero singoli settori ovvero singoli processi/procedimenti. • Sono misure che riguardano tanto l'imparzialità oggettiva quanto l'imparzialità soggettiva del funzionario. • Tutte le misure individuate devono essere adeguatamente programmate e contenute nel PTPC. • Descrivere per ogni misura i seguenti elementi: - la tempistica - i responsabili, - gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.
7. Coordinare il PTPC con il Piano della performance e con il PTI	• La coerenza tra PTPC e Piano della <i>performance</i> è intesa sotto due profili: a) le politiche sulla <i>performance</i> contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. • Dare, nel PTPC, adeguato riconoscimento agli OIV, considerando che il loro ruolo è di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di <i>performance</i> organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
8. Coinvolgere gli attori interni ed esterni	• Configurare chiaramente i compiti e le responsabilità dei soggetti interni alle amministrazioni, al fine di evitare la conseguenza di una carente interlocuzione e di una mancata condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione. • Coinvolgere i componenti degli organi di indirizzo politico • Il RPC deve essere dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata al compito da svolgere. • Nel PTPC è opportuno precisare le indicazioni organizzative, ivi compresa la regolazione dei rapporti tra RPC e ufficio di supporto. Nel PTPC possono essere individuati eventuali "referenti" del RPC in particolare nelle organizzazioni complesse. I referenti possono svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull'attuazione delle misure. • Il coinvolgimento dei dipendenti va assicurato: a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; c) in sede di attuazione delle misure.
9. Sistema di monitoraggio interno	• Effettuare il monitoraggio del PTPC indicando modalità, periodicità (infra annuale) e relative responsabilità. • È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPC e nonché all'interno della Relazione annuale del RPC. • Riportare nel PTPC i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nei PTPC precedenti.
10. Investire nella formazione	• Porre in atto adeguati e mirati processi formativi ed anche soluzioni organizzative e procedurali che consentano una maggiore partecipazione dei responsabili degli uffici a tutte le fasi di predisposizione e di attuazione del PTPC. • Occorre una formazione mirata, relativamente alla individuazione dei soggetti da

	formare e ai contenuti. • La formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure: RPC, referenti, organi di indirizzo, titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti. • La formazione deve riguardare, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi: l'analisi di contesto, esterno e interno; - la mappatura dei processi; - l'individuazione e la valutazione del rischio; - l'identificazione delle misure; - i profili relativi alle diverse tipologie di misure (ad es. controlli, semplificazioni procedurali, riorganizzazioni degli uffici, trasparenza).
--	--

PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI

I – AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

ADEMPIMENTI

SOGGETTI COINVOLTI:
SETTORE PROVVEDITORATO
SETTORE TECNICO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

1 <i>Area di rischio contratti</i>	• Effettuare la corretta identificazione dei processi e la corrispondente predisposizione di misure finalizzate a prevenire i rischi corruttivi.
2 <i>Processo di gestione del rischio di corruzione</i>	• Effettuare una vera e propria autoanalisi organizzativa per “fotografare” lo stato del servizio ed individuarne criticità e punti di forza, in funzione della pianificazione delle conseguenti misure di intervento. L’analisi deve prendere in considerazione alcuni elementi salienti, individuati su base preferibilmente triennale, da rilevare con sistematicità e periodicità, anche al fine di garantire la regolarità dei flussi informativi verso il RPC, verso gli uffici deputati al controllo interno e verso gli organi di vertice. (Elementi rilevanti a titolo esemplificativo: numero di gare gestite dall’unità; importo medio dei contratti; numero di procedure negoziate con o senza bando; numero di affidamenti diretti e relative modalità; rispetto dei tempi di esecuzione e/o entità media degli scostamenti; rispetto dei termini di pagamento alle imprese e/o entità media degli scostamenti; rispetto degli obblighi di approvvigionamento centralizzato e mediante strumenti elettronici di acquisto; numero di varianti in corso d’opera; numero di proroghe; numero di bandi annullati in via di autotutela o in sede giurisdizionale; numero di opere incomplete rispetto alle programmate; ricorrenza nelle aggiudicazioni degli stessi operatori economici.) • Utilizzare appositi indicatori, contraddistinti da semplicità di calcolo e particolare valenza informativa. Costruire eventualmente ulteriori indicatori. (Ad esempio, un significativo incremento, in termini di valore degli affidamenti o di numerosità delle procedure, del ricorso a procedure d’urgenza, negoziate o di affidamento diretto, potrebbe richiedere l’attivazione di controlli mirati a verificare il rispetto dei principi di concorrenza e rotazione, ove richiesto, dando, inoltre, evidenza dell’eventuale presenza di operatori economici che sono stati destinatari di più di un affidamento nel periodo di tempo considerato.)
3 <i>Mappatura dei processi</i>	• Procedere alla scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: A) PROGRAMMAZIONE, B) PROGETTAZIONE DELLA GARA, C) SELEZIONE DEL CONTRAENTE, D) VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO E) ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE. • All’interno di ciascuna fase,; a) enucleare i processi e procedimenti rilevanti, b) identificare i correlati eventi rischiosi, c) identificare le anomalie significative d) identificare gli indicatori, e) programmare le misure più idonee a prevenirli. Tra le misure va data particolare evidenza a quelle di trasparenza Nota: la gestione centralizzata di alcune fasi (ad esempio, la fase di selezione del contraente) delle procedure di gara attraverso l’adesione a centrali di committenza, non esime le amministrazioni che vi partecipano dall’obbligo di analizzare le altre fasi, per le quali permane la loro competenza.

PARTE SPECIALE APPROFONDIMENTI
II - AREA DI RISCHIO SANITÀ

ADEMPIMENTI

SOGGETTI COINVOLTI:

SETTORE PROVVEDITORATO

SETTORE TECNICO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SETTORE PERSONALE

SERVIZIO LEGALE

DIREZIONE SANITARIA

SERVIZIO FARMACIA OSPEDALIERA

1. Analisi del contesto interno	• Nel PTPC occorre considerare le attività sanitarie e le attività amministrativo-gestionali svolte
2. Analisi del contesto esterno	• Considerare i fattori locali idonei a determinare i potenziali rischi di corruzione/condizionamento (quali aspetti territoriali, epidemiologici, socioeconomici, strutturali, organizzativi e comunque ricavabili anche da altri documenti di programmazione aziendali da collegare al Piano.) • Effettuare eventualmente l'accesso a banche dati del Ministero della Salute e ad altre banche dati nazionali, regionali, locali. In particolare, l'Agenas rende disponibili i dati elaborati dal proprio sistema di monitoraggio delle <i>performance</i> organizzative, economiche, di efficacia degli interventi clinici, della sicurezza delle cure e di efficienza gestionale delle aziende sanitarie e delle strutture di assistenza territoriale, per consentire una corretta analisi di contesto e la conseguente corretta pianificazione dei fabbisogni di salute, degli interventi e delle correlate risorse.
3. Gestione del rischio corruzione Aree di rischio generali	Aree di rischio generali : a) contratti pubblici; b) incarichi e nomine; c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; d) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
4. Area contratti	• Nel PTPC il tema dei contratti deve essere affrontato con particolare riguardo all'intero ciclo degli approvvigionamenti, a partire dal rafforzamento dei livelli di trasparenza. • Documentare con particolare attenzione tutte le fasi del ciclo degli approvvigionamenti: A) definizione delle necessità (qualificazione del fabbisogno), B) programmazione dell'acquisto, C) definizione delle modalità di reperimento di beni e servizi, D) gestione dell'esecuzione del contratto. • All'interno di ciascuna fase,: a) enucleare i processi e procedimenti rilevanti, b) identificare i correlati eventi rischiosi c) identificare le anomalie significative d) identificare gli indicatori, e) programmare le misure più idonee a prevenirli. Tra le misure va data particolare evidenza a quelle di trasparenza.

5. Incarichi e nomine	• Incarichi dirigenziali di struttura complessa Attenzionare le fasi di: A) programmazione B) definizione dei profili dei candidati C) definizione e costituzione della commissione giudicatrice D) valutazione dei candidati E) comunicazione e pubblicazione dei risultati • Incarichi a soggetti esterni: Obblighi di trasparenza previsti dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013. Laddove non sia previsto di norma il ricorso a procedure di selezione comparativa, l'organo nominante deve dotarsi di tutti gli strumenti interni che consentano la massima pubblicizzazione delle esigenze alla base del conferimento, delle caratteristiche e competenze professionali funzionali allo svolgimento dell'incarico (come ad esempio regolamenti interni, albi e/o elenchi di professionisti ed esperti), al fine anche di consentire opportune verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto dei principi di trasparenza, rotazione ed imparzialità.
6. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	• Mettere in atto misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari agevolando la verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati e, più in generale, sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse. • Dare evidenza, attraverso il sito web istituzionale, del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e del bilancio dell'azienda che rappresenta un fondamentale strumento di controllo e di riduzione del rischio di frode amministrativo-contabile in sanità. • Rafforzare le misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio.
7. Attività di vigilanza, controllo, ispezione, irrogazione di sanzioni	• Contestualizzare nel Piano dette attività, con particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili al rischio di corruzione quali, a titolo di esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro e, più in generale, le autorizzazioni e concessioni con o senza riflessi finanziari, la libera professione intramuraria. • Standardizzare e codificare secondo il sistema qualità le procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione
8. Aree di rischio specifiche	Aree di rischio specifiche: A) attività libero professionale e liste di attesa (applicare il processo di gestione del rischio, con riferimento sia alla fase autorizzatoria sia a quella di svolgimento effettivo dell'attività, nonché rispetto alle relative interferenze con l'attività istituzionale);. B) farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni (con riferimento al processo di acquisizione dei farmaci valgono i medesimi principi generali, i potenziali rischi e le relative misure di prevenzione della corruzione relativi al ciclo degli approvvigionamenti degli altri beni sanitari, dalla fase di pianificazione del fabbisogno fino alla gestione e somministrazione del farmaco in reparto e/o in regime di continuità assistenziale ospedale-territorio);. C) attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero (prevedere l'obbligo di una adeguata motivazione circa l'esternalizzazione o l'internalizzazione del servizio da parte del management dell'ente.)

VIGILANZA DELL'ANAC: PRIORITÀ E OBIETTIVI

1) I PTPC, anche quelli 2016-2018, devono essere pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti", "Corruzione". In una logica di semplificazione degli oneri, pertanto, essi non devono essere trasmessi all'ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica. Al fine di consentire il monitoraggio dell'ANAC, le amministrazioni e gli enti mantengono sul sito tutti i PTPC adottati, quindi anche quelli riferiti alle annualità precedenti all'ultima.

• Trasparenza sul processo di formazione del PTPC

2) Il PTPC dovrà dare evidenza al processo effettivamente seguito per la sua adozione. Rilevano, a tal fine, le soluzioni adottate per assicurare il forte coinvolgimento degli organi di indirizzo, sia nella definizione del contenuto del PTPC e delle misure adottate, sia nelle indicazioni date all'amministrazione tutta (dirigenti e dipendenti) sulla necessaria e piena attuazione, con il concorso di tutti i soggetti interessati, delle misure di prevenzione. Tali soluzioni devono, pertanto, essere descritte nello stesso PTPC, che contiene anche disposizioni sulla procedura da adottare per gli aggiornamenti e per la verifica dell'attuazione delle misure.

• Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure

3) Il PTPC dovrà indicare con chiarezza il nesso realizzato tra analisi conoscitive a monte e individuazione delle misure. Le misure devono, cioè, essere fondate in modo comprensibile sulle risultanze delle analisi effettuate. Il PTPC dovrà, quindi, dare conto dell'effettivo svolgimento dell'analisi di contesto, esterno e interno, della mappatura dei processi, della mappatura dei procedimenti, della valutazione del rischio.

Dovrà, di conseguenza, risultare chiaro per quali motivi l'amministrazione considera a maggior rischio, e quindi tratta con priorità, un'area rispetto ad altre.

• Centralità delle misure di prevenzione

4) Le misure devono essere individuate nei PTPC e la loro attuazione chiaramente programmata. Un PTPC che fosse privo della specifica individuazione di misure con le caratteristiche indicate (chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità quanto all'effettiva attuazione e quanto all'efficacia) sarebbe ritenuto dall'Autorità come PTPC mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge. L'Autorità vigilerà sull'adozione e sulla completezza delle misure, anche esercitando i conseguenti poteri di ordine di cui al co. 3 dell'art. 1 della l. 190/2012.

• Misure e responsabilità degli uffici

5) Per assicurare che le misure di prevenzione siano coerenti con la legge e con il PNA è essenziale la loro chiara articolazione in specifiche e concrete attività che i diversi uffici devono svolgere per dare loro attuazione. È indispensabile che tale ripartizione di responsabilità sia esplicitata nel PTPC e che ad esse sia connessa l'attivazione della responsabilità dirigenziale (o di altri strumenti di valutazione della *performance*, individuale e organizzativa).

• Monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure

6) Il monitoraggio sull'attuazione delle misure non può essere rinviato a futuri aggiornamenti, ma dovrà essere definito, quanto ad attività e indicatori di verifica puntuale, nel PTPC del 2016. Il PTPC dovrà, poi, indicare i modi attraverso i quali il RPC, nella sua relazione annuale, dovrà dare conto dei risultati del monitoraggio.

La mancata previsione degli strumenti, delle responsabilità e dei tempi per il monitoraggio delle misure sarà considerato come mancanza degli elementi essenziali del PTPC.

• Valutazione dell'efficacia delle misure attuate

7) Il PTPC 2016-2018 potrà contenere alcune prime indicazioni sull'efficacia delle misure adottate in termini di prevenzione della corruzione. Tali indicazioni sarebbero utili già con riferimento alle misure attuate in esecuzione dei PTPC degli anni precedenti e potranno essere progressivamente raffinate anche sulla base delle risultanze di queste prime valutazioni. È intenzione dell'Autorità elaborare e fornire elementi di supporto metodologico al riguardo.

• **Integrazione tra PTPC e Programma per la trasparenza**

8) Il PTPC dovrà contenere, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza nel quale devono esser indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione, da un lato, agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e, dall'altro, alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.

Dal Programma per la trasparenza devono risultare gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il RPC, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi. A questo fine, si ricorda che gli obblighi di collaborazione col RPC rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice di cui al d.P.R. 62/2013 e che, pertanto, sono assistiti da specifica responsabilità disciplinare.

• **Misure di prevenzione e doveri di comportamento dei dipendenti**

9) Come per la trasparenza, la individuazione di doveri di comportamento attraverso l'adozione di un Codice di comportamento è misura di carattere generale, già prevista dalla legge e ribadita dal PNA, volta a ripristinare un più generale rispetto di regole di condotta che favoriscono la lotta alla corruzione riducendo i rischi di comportamenti troppo aperti al condizionamento di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale. Specifici doveri di comportamento possono essere previsti anche con particolari misure di prevenzione da adottarsi per specifiche aree o processi a rischio.

Considerata la scarsa qualità rilevata nei Codici fin qui adottati, in molti casi meramente riproduttivi dei doveri del Codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013, è necessaria, da parte di ciascuna amministrazione, una revisione del proprio Codice. Tale revisione, però, non può avvenire in occasione di ogni aggiornamento dei PTPC ma solo sulla base di una riflessione adeguata che porti all'adozione di norme destinate a durare nel tempo. A questo fine, mentre l'Autorità si riserva di dettare specifiche Linee guida sulla revisione dei Codici, nei PTPC vengono individuate, con adeguata evidenza, le misure di prevenzione consistenti in specifici doveri di comportamento e programmato il lavoro di revisione del Codice di comportamento dell'amministrazione o ente da concludersi entro la fine del 2016.